TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

Art. 18

T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 9; R. D. L. 3 marzo 1927, n. 726, art. 5, modif

Rafferma. Con la rafferma ha inizio la carriera del sottufficiale.

La rafferma ha la durata di anni sei e, salvo i casi particolari previsti dagli articoli 8-bis e 70-bis del presente testo unico, e' concessa, a domanda, ai sottocapi brevettati che, avendo superato il corso I.G.P. di cui al precedente art. 12, siano giudicati dalla Commissione di avanzamento idonei ad assolvere le funzioni di sottufficiale. La rafferma potra' coincidere con la promozione a sottufficiale, quando le disponibilita' degli organici, in rapporto all'aliquota della forza bilanciata, stabilita dall'art. 5 del vigente ordinamento, lo consentano.

Le domande di rafferma debbono giungere al Comando superiore del C.R.E.M. un mese prima della formazione dei quadri di avanzamento a secondo capo.

I sottocapi brevettati giudicati non idonei all'avanzamento per motivi di salute, o per i quali la Commissione di avanzamento ritenga di dover soprassedere nel pronunciare giudizio definitivo, possono chiedere ed ottenere di rimanere in servizio senza vincolo di ferma per il periodo massimo di un anno.

La posizione di questi militari viene ripresa in esame in occasione di nuove riunioni della Commissione di avanzamento, com'e' detto all'art. 55.

In tal caso la rafferma, se concessa avra' decorrenza dalla data di ultimazione della ferma, mentre il relativo soprassoldo sara' corrisposto dalla data della effettuata concessione.

Per quanto riguarda i sottocapi volontari a premio proposti per la promozione a secondo capo per merito distinto ed eccezionale, giusta quanto dispone l'art. 70-bis del presente testo unico, le autorita', che formuleranno le proposte in parola, invieranno, contemporaneamente ad esse, la domanda di rafferma dell'interessato compilata e documentata secondo le prescritte norme.

COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 27 OTTOBRE 1937, N. 2117, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 14 APRILE 1938, N. 468.

La rafferma non puo' essere concessa a chi ottenne assentimento a contrarre matrimonio in via eccezionale, salvo i casi di permessi in extremis; ne' a chi contrasse matrimonio

senza il prescritto assenso o matrimonio religioso non valido agli effetti civili.

Versione in vigore dal 1 dicembre 1936, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina
Estremi	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-18-t-u-21-agosto-1924-n-1525-art-9-r-d-l-3-marzo-1927-n-726-art-5-modif/versione/4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it